

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO  
SEZIONE PRIMA CIVILE**

composta dai giudici  
Raimondo Mesiano - Presidente Rel.  
Domenico Bonaretti - Consigliere  
Maria Jole Fontanella - Consigliere

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

nella causa d'appello iscritta al n. XXX/2015 del ruolo generale, promossa

Da

**CLIENTE**

- appellante -

Contro

**BANCA**

- appellata -

con atto di citazione in appello notificato il 05.03.2015.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con sentenza n. xxxx/2014, depositata il 21.07.2014, il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, esponeva come segue i fatti di causa e le ragioni delle sue determinazioni:

"Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la ditta **CLIENTE** ha chiesto al tribunale di dichiarare la natura usuraria del tasso d'interesse applicato da **BANCA** al conto corrente n. (...) acceso presso la **BANCA** (successivamente fusasi alla **BANCA**), nonché accertare e dichiarare la nullità della clausola contrattuale relativa al tasso debitorio applicato al conto corrente e la illegittimità degli addebiti per interessi, e per l'effetto condannare la Banca alla restituzione della somma di Euro 69.454/68, oltre interessi.

In data 11.6.2012 si costituiva la banca convenuta che, contestando in fatto ed in diritto la pretesa avversaria nonché l'elaborato peritale di parte, sosteneva in particolare che alla data della stipula del contratto erano stati concordati interessi ultralegali, pari all'11,00%, al di sotto del tasso soglia individuato in quel periodo al 14,13%; la banca convenuta svolgeva altresì domanda riconvenzionale chiedendo la condanna della società ricorrente al pagamento della somma di euro 20.026,75, oltre interessi, quale saldo debitore del conto corrente n. (...) al 30.6.2011, data della sua chiusura.

Previo mutamento del ricorso in rito ordinario, la causa veniva istruita mediante CTU contabile, all'esito della quale veniva posta in decisione.

*Sentenza, Corte d'Appello di Milano Pres. - Rel. Raimondo Mesiano, 12 gennaio 2016, 52*

Occorre preliminarmente dar atto che la domanda di parte attrice e quella svolta in via riconvenzionale da parte convenuta saranno trattate congiuntamente atteso che entrambe concernono la condanna al pagamento, previo accertamento, del saldo del conto corrente alla data della sua chiusura, 30.6.2011.

L'attore ha prodotto, a sostegno della propria domanda, una perizia tecnica di parte, prodotta nel proprio fascicolo, dalla quale emerge la circostanza che il saldo del conto corrente di cui è causa richiesto, veniva ricostruito annoverando tra le voci per la determinazione del tasso di interesse usurario anche delle commissioni di massimo scoperto, sul presupposto che l'art. 644 c.p. indica *"per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito"*, quindi anche quelle relative alla commissioni di massimo scoperto. Tale prospettiva risulta contestata da parte della banca convenuta che invece invoca la correttezza dei propri calcoli per l'esatta determinazione del saldo finale del conto.

Il *thema decidendum* è quindi da individuare nell'accertamento dello sfioramento, da parte della banca, del tasso soglia usura, al rapporto di cui è causa, con le relative conseguenze. Quanto alle domande dell'attrice deve rilevarsi che la difesa della ditta **CLIENTE** si fonda sulla perizia di parte prodotta nel proprio fascicolo, che non ha valore probatorio ma ha mero valore indiziario, al pari di un documento di provenienza di un terzo, e che, di conseguenza, è liberamente apprezzabile nel giudizio, e che per quanto riguarda il metodo di calcolo seguito dal consulente di parte nella determinazione del tasso applicato esso risulta comprensivo delle c.m.s. e delle spese, la tesi di parte attrice, che ne sostiene la correttezza in base all'art. 2 della L. n. 108 del 1996, secondo il quale il tasso da considerare è *"comprensivo di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse"*.

Tale prospettiva non è condivisibile.

E' noto, infatti, che le istruzioni in origine emanate dalla B.I. per la rilevazione dei tassi medi escludevano esplicitamente la c.m.s. dalla base di calcolo del TEG e che successivamente il legislatore, con l'art. 2-bis del D.L. n. 185 del 2008, come convertito dalla L. n. 2 del 2009, ha espressamente stabilito che le commissioni, comunque denominate, che prevedono una remunerazione a favore della Banca dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione di fondi, sono rilevanti ai fini dell'applicazione del citato art. 2 della L. n. 108 del 1996 e ciò a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

Inoltre, lo stesso articolo dispone che il limite di determinazione del tasso soglia rimane regolato dalla disciplina vigente fino a che la rilevazione del TEGM *"non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni"*.

L'esame del contenuto intrinseco della norma e delle espressioni letterali utilizzate dimostra, in modo inequivoco, che la stessa ha una portata innovativa, di modo che alla luce della necessaria interpretazione sistematica delle norme dell'unico ordinamento giuridico, del quale deve essere assicurata la coerenza, si deve affermare che fino all'applicazione delle nuove Istruzioni della B.I. emanate nell'agosto 2009, nel calcolo del TEG non deve essere ricompresa la commissione di massimo scoperto.

In conformità alla nuova normativa, le *"Istruzioni per la rilevazione di tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura"* emanate dalla B.I. nell'agosto 2009, confermano che la commissione di massimo scoperto vada inclusa nella componente "oneri" di cui deve tenersi conto per la determinazione del tasso effettivo globale medio applicato ai finanziamenti di durata, prevedendo però, nelle disposizioni transitorie, che, fino al dicembre 2009, al fine di verificare il rispetto del limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari ai sensi dell'art 2 della L. n. 108 del 1996, gli intermediari devono attenersi ai criteri indicati nelle Istruzioni della B.I. e dell'UIC pubblicate nel 2006, che escludono dal calcolo del TEG le commissioni di massimo scoperto.

Ciò premesso in diritto la causa è stata istruita mediante CTU contabile, le cui risultanze finali -condivise da questo giudicante in quanto rispettose del quesito formulato in sede di conferimento d'incarico - hanno rilevato che i trimestri nei quali è stato rilevato il superamento del tasso soglia risultano essere i 1, 2 e 4 del

*Sentenza, Corte d'Appello di Milano Pres. - Rel. Raimondo Mesiano, 12 gennaio 2016, 52*

2010. Tali rilevazioni e il conteggio, da parte del CTU, delle poste in seno al conto corrente ha rideterminato un saldo, alla data di chiusura del conto, pari ad Euro 19.817,89 a favore della Banca convenuta.

Le domande della parte attrice devono quindi essere respinte, mentre devono essere accolte parzialmente quelle di parte convenuta svolte in via riconvenzionale, limitatamente all'importo accertato di euro 19.817,89.

Le spese di lite vanno poste a carico della parte attrice, in quanto soccombente, e sono liquidate come da dispositivo ex D.M. n. 55 del 2014, considerato lo scaglione da Euro 100.001 a Euro 500.000, nonché l'attività compiuta (in particolare il deposito delle memorie ex ad. 183 VI comma c.p.c. cui non è seguita attività istruttoria ed il deposito della sola comparsa conclusionale da parte della convenuta). Le spese di CTU contabile, liquidate come da provvedimento del giudice, sono poste a carico di parte attrice, attesa l'esiguità della somma accertata in suo favore".

Quindi, il primo Giudice pronunciava il seguente dispositivo:

*"Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:*

- 1) rigetta le domande della parte attrice;*
- 2) accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale;*
- 3) accerta che alla data di chiusura la banca ha maturato la posizione creditrice per l'importo pari ad Euro 19.817,89;*
- 4) condanna **CLIENTE** al pagamento a favore di **BANCA** della somma di euro 19.817,89, oltre interessi legali dalla data di chiusura del conto al saldo;*
- 5) condanna **CLIENTE** al pagamento delle spese della CTU contabile;*
- 6) condanna la parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della parte convenuta, che liquida in Euro 4.500,00 (di cui Euro 1.000,00 per la fase di studio, Euro 1.000,00 per la fase introduttiva, Euro 1.200,00 per la fase istruttoria, ed Euro 1.300,00 per la fase decisoria), oltre iva, epa e spese generali al 15%".*

Detta sentenza non veniva notificata.

Con atto di citazione in appello notificato il 05.03.2015 l'attore **CLIENTE**, titolare della impresa individuale, interponeva rituale e tempestiva impugnazione contro la predetta decisione innanzi a questa Corte, chiedendo che, in totale riforma di essa, fosse rideterminato il saldo del conto corrente intrattenuto con la banca appellata nel senso che, una volta accertato il carattere usurario dei tassi di interesse praticati dall'appellato istituto di credito, ad esso appellante fosse spettante un credito pari ad euro 69.454,68 oltre ad interessi da ogni singolo addebito di interessi al saldo e, per l'effetto fosse la banca appellata condannata al pagamento in suo favore della predetta somma, oltre rifusione di spese di entrambi i gradi del giudizio.

Si costituiva in giudizio la **BANCA**, in persona del procuratore speciale (omissis), con comparsa di risposta, con la quale chiedeva la declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. ovvero il rigetto dello stesso perché infondato nel merito, con vittoria di spese anche del presente grado di giudizio.

Alla prima udienza di comparizione e trattazione della causa il Collegio, ritenutane la opportunità, rinviava alla successiva udienza del 29.09.2015 per la precisazione delle conclusioni, la discussione, la decisione e la lettura della sentenza contestuale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termine fino al 15.09.2015 per il deposito di brevi note, che venivano depositate dalla sola parte appellata.

All'udienza del 29.09.2015, il Collegio, dato atto che non era nel frattempo pervenuto il fascicolo di ufficio di primo grado, invitava il Patrono dell'appellata a produrre fotocopia della CTU contabile espletata in primo grado, che lo stesso depositava in data 07.10.2015 e rinviava all'udienza del 12.01.2016 per la sentenza contestuale.

Nel frattempo veniva acquisito il fascicolo di ufficio di primo grado.

All'odierna udienza del 12.01.2016 aveva luogo la discussione della causa ed il Collegio, dopo essersi ritirato in camera di consiglio per la decisione procedeva alla lettura della presente sentenza.

Ritiene questa Corte che l'appello sia infondato e che esso vada respinto.

Con un'unica censura, l'appellante lamenta che erroneamente il primo Giudice abbia applicato la normativa rilevante ponendo al CTU contabile un quesito, in base al quale questi avrebbe dovuto accertare se gli interessi praticati dalla banca al cliente fossero usurari, escludendo, per il periodo dalla data di apertura del conto corrente al 31.12.2009, dal computo degli interessi la commissione di massimo scoperto ed includendo invece questa ultima nello stesso accertamento per il periodo dal 01.01.2010 fino alla chiusura del conto.

Ciò ha fatto il Giudice, e di seguito il CTU, dando applicazione all'art. 2 bis della L. n. 2 del 2009, la quale, come è noto, ha stabilito che nel computo degli interessi, ai fini dell'accertamento dell'eventuale superamento dei tassi soglia previsti dalla legge anti-usura, vadano inclusi gli interessi, le commissioni, le remunerazioni, comunque denominati, che impongano un corrispettivo al cliente in relazione alla durata dell'utilizzazione effettiva da parte di questi dei fondi erogati a credito dalla banca.

E' noto infatti che detta norma, nello stabilire il principio appena riferito, ha fatto salvi i diversi sistemi di calcolo degli interessi derivanti dalle Istruzioni della B.I., che fino all'agosto 2009 hanno sempre escluso da detto computo le CMS.

Orbene, secondo l'appellante, stante il chiaro tenore letterale dell'art. 2 1 comma delle L. n. 108 del 1996 sull'usura, il quale stabilisce che il TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio) è comprensivo di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte a tasse, della CMS avrebbe dovuto tenersi conto anche prima dell'entrata in vigore della L. n. 2 del 2009.

Conseguentemente, ritiene l'appellante che detta norma di cui all'art. 2 bis L. n. 2 del 2009 sarebbe non armonica rispetto al sistema normativo, in quanto avrebbe, per il futuro, disposto quanto era già in vigore sulla base della L. n. 108 del 1996, mentre per il periodo precedente il 01.01.2010, avrebbe retroattivamente legittimato quella che era una pratica contraria alla legge della B.I., e cioè quella di escludere nelle sue Istruzioni dal conteggio del TEGM la CMS nonostante quest'ultima dovesse essere chiaramente esservi inclusa a mente della legge sull'usura. Infatti dette Istruzioni, considerate correntemente come "norme tecniche autorizzate", non potevano contravvenire ad una norma di legge ordinaria, quale quella di cui all'art. 2 comma 1 della L. n. 108 del 1996, che nella gerarchia della fonti del diritto è chiaramente sovraordinata rispetto alle norme regolamentari.

Conclusivamente, chiede l'appellante che, includendo la CMS nel computo del TEGM, venga accertato il carattere usurario degli interessi praticati dalla banca e conseguentemente venga l'appellata condannata al pagamento in suo favore della somma di Euro 69.454,68 oltre interessi pretesa dal CLIENTE.

La doglianza, a parere di questa Corte, non può essere condivisa.

Invero, la L. n. 2 del 2009, la quale è una legge dello Stato in senso formale ed ha quindi pari dignità rispetto alla legge sull'usura, ha espressamente stabilito che il sistema di calcolo del TEGM invalso precedentemente presso la B.I., che era caratterizzato dalla esclusione della CMS dal calcolo degli interessi, sia considerato valido fino a tutto il 31.12.2009. Ciò, posto è del tutto evidente come il quesito posto dal primo Giudice al CTU, cui è stato commesso l'accertamento sugli interessi praticati dalla banca all'appellante con esclusione della CMS fino al 31.12.2009 e con inclusione nel periodo successivo, appare del tutto rituale e conforme alla legge.

Per completezza di ragionamento va infine osservato quanto segue.

*Sentenza, Corte d'Appello di Milano Pres. - Rel. Raimondo Mesiano, 12 gennaio 2016, 52*

E' molto discutibile ed è stato infatti vivamente dibattuto se la CMS nel periodo fino al 31.12.2009 fosse realmente da includere, in base alla citata norma dell'art. 2 comma 1 L. n. 108 del 1996, nel calcolo del TEGM. Detta norma infatti, nell'includere nel TEGM le commissioni, le remunerazioni e le spese, fatte salve quelle per imposte e tasse, fa riferimento a quei corrispettivi, che sono relazionati al credito erogato, e cioè presumibilmente alle somme di danaro che il cliente abbia effettivamente utilizzato. Tale non è, secondo la corrente definizione, la Commissione di Massimo Scoperto, che si definisce come quel corrispettivo che la banca riceve per il fatto di tenere a disposizione del cliente per un certo periodo una certa somma, indipendentemente dal fatto che il cliente la prelevi effettivamente o meno.

Di conseguenza, quando le L. n. 2 del 2009 stabilisce che si tiene conto ai fini del TEGM degli interessi, delle provvigioni e delle commissioni che prevedano una remunerazione per la banca dipendente dalla EFFETTIVA DURATA DELL'UTILIZZAZIONE DEI FONDI DA PARTE DEL CLIENTE, opera un fondamentale chiarimento del sistema normativo, fissando il principio, secondo cui della CMS si tiene conto solo in caso di effettiva utilizzazione dei fondi messi a disposizione dalla banca. Con ciò detta legge mette fine a dispute che vi erano state nel passato chiarendo però che fino a tutto il 2009 si applicano i criteri fino ad allora adottati dalla B.I..

Trattasi di una legge, quindi, che, lungi dallo essere disarmonica rispetto al sistema, ha un effetto al tempo stesso chiarificatore ed innovativo: chiarificatore per quello, che si è appena detto, ed innovativo, perché, a partire dal 01.01.2010, dispone che della CMS si tenga conto solo nei limiti in cui i fondi messi a disposizione dalla banca siano di fatto utilizzati dal cliente.

Conclusivamente, l'appello è infondato e deve essere respinto con la conseguenziale conferma integrale dell'impugnata sentenza.

Le spese del presente grado di giudizio seguiranno la soccombenza.

**P.Q.M.**

La Corte d'Appello di Milano, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando, così dispone:

respinge l'appello e conferma integralmente l'impugnata sentenza n. 9576/2014 del Tribunale di Milano, depositata il 21.07.2014;

condanna l'appellante G.R., titolare dell'impresa individuale **CLIENTE**, alla rifusione in favore dell'appellata **BANCA** delle spese del giudizio di appello, che si liquidano in euro 4.500,00 per compensi professionali oltre al 15% per spese generali ed iva e cpa come per legge;

dichiara la sussistenza delle condizioni per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002;

dispone che nell'impugnata sentenza lì dove sta scritto il cognome " G.N." leggasi invece "G".

Così deciso in Milano, il 12 gennaio 2016.

Depositata in Cancelleria il 12 gennaio 2016.

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*